



ORDINI

DA OSSERVARSI DA GIUDICI DELL' ACQUE,
CHE SARANNO PRO TEMPORE, E LORO SVBORDINATI.



Auendo il Serenissimo Sig. Duca Patrone premesse le douute riflessioni fatto costituire, & accrescere à Giudici dell' acque salarij assai sufficienti alle loro fatiche principiando alle Cal. di Gennaro 1688 hà per ciò anche stabilito, che debbano offeruare inuolabilmente li seguenti Capitoli.

Che li Giudici dell' acque sudetti non possino fare esente alcuna persona, ò beni da qualsiuoglia publica fazione sotto qualsiuoglia titolo, ò pretesto.

Che tanto meno niuna persona dependente da essi Giudici ò loro Vffici possa esentare alcuno, come sopra.

Che da ciascuna muta de' Conseruatori si facciano Deputati, che habbiano interesse nell' e Ville soggiette alla giurisdizione di ciascuno de' detti Giudici, che inuigilino, se vi siano lauorieri necessarij da farsi tanto d' Argini, quanto di Ponti, Cauamenti, ò d' altra cosa spettante al loro Vffizio, e che riguarda il ben publico, e se seguano contrauentioni alli presenti Decreti, & Ordini.

Che li Deputati dalla Città sudetti diano relazione al Consoglio delle contrauentioni, ò disordini, che perueranno à notizia loro, circa i lauorieri publici d' Argini, Ponti, giarature di Strade, Caui, e cose simili.

Che non possino riceuere ne anche à *Sponte offerentibus* regalo, donatiuo, ò vtile di sorte alcuna da quelli, ò per quelli, che deuono concorrere à gl' oneri, ò fazioni sopradette, come pure, che non applichino à se medesimi, ò loro familiari, ò dependenti alcuna porzione delle multe, ò pene de' lauoratori contumaci, ò disubedienti, e finalmente sapino, se contraueranno in alcuna delle sudette cose, incoreranno, oltre la perdita dell' Vffizio, nella indignazione di Sua Altezza Serenissima.

Che finalmente li Giudici pro tempore siano obligati giurare in mano de' Conseruatori l' offeruanza di tutti, e singuli li sudetti Ordini, e Capitoli.

Dato in Modana li 19. Febraro 1688.

ROCCO LORENZOTTI: